SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 1° luglio 2000 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A5871

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2000, n. **177.**

Regolamento recante proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-*quater,* inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette;

Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine del 30 giugno 2000, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate idonee all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 1° gennaio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 35

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 74-*quater,* inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-*ter,* dall'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60:

«Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche).* — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetrabilità dell'imposta assoluta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella *C,* nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999, che ha modificato l'art. 15 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 60:

«Art. 10 *(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti).* — 1. L'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

"Art. 15 *(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti).* — 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

— Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1997, n. 30.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«Art. 3 — 136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60:

«Art. 18 *(Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche).* — 1. Dopo l'art. 74-*ter* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche).* — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del D.P.R.10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella *C,* nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972".

2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la tabella *C,* allegata al presente decreto».

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, concernente: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti» è pubblicato il 18 febbraio 2000 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11 *(Disposizioni transitorie e decorrenza).* — 1. I soggetti di cui all'art. 74-*quater* del *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, e quelli previsti dall'art. 2 del *D.P.R. 26 ottobre 1972*, n. 640, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 60 del 1999, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della *legge 10 maggio 1976, n. 249*, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992 del Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del *D.P.R. n. 640 del 1972* e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dal *D.P.R. n. 633 del 1972 e D.P.R. n. 640 del 1972.*

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2000».

00G0226

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 21 giugno 2000.

Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

d) considerando che nel proprio precedente provvedimento del 16 aprile 2000 la Commissione si era riservata l'emanazione di uno specifico provvedimento che disciplini, come per legge, le modalità applicative degli articoli 2 e 3 della legge n. 28/2000, relativi alla comunicazione politica ed ai messaggi autogestiti;

e) tenuto conto della propria prassi in materia di tribune politiche;

f) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili

risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

g) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16 e del 29 marzo 2000;

h) consultata, nella seduta del 9 maggio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nei periodi che non sono interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione o al rinnovo, anche parziale, del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori.

3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indìce il referendum, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, o nel bollettino o Gazzetta ufficiale delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla Rai.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) limitatamente alle Tribune di cui all'art. 4, il gruppo misto della Camera dei deputati ed il gruppo misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo;

c) i comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge n. 352/1970.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in consiglio regionale;

b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel consiglio regionale;

c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai

1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione, contenenti tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di pro-

grammi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

2. La Rai può autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'art. 2, con le modalità previste dal presente articolo.

3. Nel rispetto prioritario delle altre disposizioni del presente provvedimento, la Rai può invitare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'art. 2 è effettuata dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica o coalizione nelle assemblee di riferimento.

5. Nel caso di trasmissioni dedicate alle coalizioni, lo spazio di ciascuna coalizione è quello risultante dalla somma degli spazi spettanti a ciascun soggetto che la compone. In ogni caso, alcuni dei soggetti di cui all'art. 2 possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad una rappresentanza comune. Si intendono per coalizioni l'insieme dei gruppi parlamentari i cui componenti siano stati, interamente o in parte, eletti su quota maggioritaria nelle ultime elezioni politiche. L'appartenenza dei singoli gruppi alle coalizioni è certificata dai loro presidenti, ovvero, per le componenti del gruppo misto, dal presidente della componente, ovvero, per le forze politiche che non costituiscono componente, dai parlamentari interessati appartenenti al gruppo misto.

6. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 7.

Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre; qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.

7. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 6, di tutti i soggetti aventi diritto, la Rai tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessità che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.

8. La Rai programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

9. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 4.

Tribune

1. Le tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale stabilisce il tempo della effettiva durata minima settimanale di programmazione, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione può demandare alla Rai alcuni compiti relativi alla gestione diretta.

3. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle tribune:

a) il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'art. 3, commi 4 e 5;

*b)*i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione;

c) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;

d) ove necessaria, la ripartizione degli aventi diritto in più trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può concordare con la Commissione criteri di ponderazione;

e) la presenza di tutti gli aventi diritto si realizza, di regola, in un periodo inferiore a quello di due mesi indicato dall'art. 3, comma 6;

f) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

g) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, nella quale è fatta menzione della rinuncia;

h) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato in modo da garantire la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive;

i) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi sono ripresi e trasmessi da una

sede Rai di Roma, o, per le trasmissioni regionali, del relativo capoluogo della regione o della provincia autonoma.

4. Per le tribune regionali, le funzioni attribuite alla Commissione ai sensi del presente provvedimento sono rimesse ai relativi Corerat, o, dove istituiti, ai Corecom, i quali possono nuovamente investirne la Commissione. Essi possono inoltre proporre alla Commissione la programmazione di cicli di tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla programmazione generale regionale.

5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle tribune si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, in quanto compatibili.

Art. 5.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della Rai. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.

2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 3 e 4.

3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;

b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, nonché da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

4. Le richieste di cui al comma 3:

a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;

b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera *b)*, dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le province o i comuni dai quali esso è composto;

c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'art. 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

Informazione

1 . I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche presenti in Parlamento.

Art. 7.

Programmi dell'accesso

1. Il presente provvedimento non modifica le deliberazioni e le decisioni assunte dalla Commissione, dalla competente Sottocommissione, dalla Rai e dai Corerat in relazione ai programmi nazionali e locali dell'accesso, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 8.

Consultazione della Commissione

1. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.

Art. 9.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 10.

Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A8975

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2000.

Proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)»;

Visto l'art. 9 della detta legge n. 488 del 1999, concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ed in particolare il comma 11, il quale prevede la possibilità che il termine ivi indicato del 1° luglio 2000 per l'applicazione delle disposizioni da esso recate ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data possa essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico;

Ritenuto che sussistono le esigenze obiettive e le difficoltà organizzative, ai sensi del suindicato comma 11 dell'art. 9 della legge n. 488 del 1999, legate alla individuazione e concreta operatività di alcune delle modalità di versamento del contributo unificato in argomento, per cui si rende necessario disporre la proroga del termine indicato alla medesima norma per il periodo massimo consentito di mesi sei;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato di sei mesi.

Roma, 30 giugno 2000

Il Presidente: AMATO

00A8944

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio delle entrate di Bologna, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 29 maggio 2000, dalle ore 8,45 alle ore 10,45, per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale indetta dalle R.S.U., proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna, è accertato per il giorno 29 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 giugno 2000

Il direttore regionale f.f.: CAVINA

00A8947

DECRETO 13 giugno 2000.

Determinazione del prezzo di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1985, che ha apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Visto il decreto direttoriale 9 ottobre 1998;

Considerato che occorre fissare il prezzo di un ulteriore tipo di contrassegno oltre quelli già previsti dall'art. 2 del citato decreto direttoriale 9 ottobre 1998;

Decreta:

Il prezzo dei contrassegni di Stato del tipo in bobina è stabilito come segue:

L. 7,30 per singolo contrassegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 13 giugno 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 73

00A8948

DECRETO 15 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Modena nel giorno 12 giugno 2000, dalle ore 14 alle ore 15 per intervento al sistema informatico;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Modena, è accertato per il giorno 12 giugno 2000, dalle ore 14 alle ore 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 giugno 2000

Il direttore regionale f.f.: CAVINA

00A8949

DECRETO 15 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma nel giorno 12 giugno 2000, per assemblea sindacale a carattere nazionale;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma è accertato per il giorno 12 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 giugno 2000

Il direttore regionale f.f.: CAVINA

00A8950

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 giugno 2000.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º gennaio 1994, relativamente alla cedola con godimento 1º luglio 2000 e scadenza 1º gennaio 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1º gennaio 1994, per l'importo ridenominato di euro 6.197.472.000,00.

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1º luglio 2000 e scadenza 1º gennaio 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1º luglio 2000, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali, 1º gennaio 1994/2001, (codice titolo 36673), relativamente alla quattordicesima cedola di scadenza 1º gennaio 2001, è determinato nella misura del 2,55%.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» a complessive L. 305.999.467.290 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3.) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

p. *Il direttore:* LA VIA

00A8968

DECRETO 13 giugno 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º dicembre 1994, 1º giugno 1995, 1º dicembre 1995 e 1º dicembre 1999, relativamente alle cedole con godimento 1º giugno 2000 e scadenza 1º dicembre 2000.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º dicembre 1994, per l'importo ridenominato di euro 8.702.283.600,00;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º giugno 1995, per l'importo ridenominato di euro 7.331.815.958,40;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º dicembre 1995, per l'importo ridenominato di euro 7.968.854.105,28;

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo euro 10.748.560.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1º giugno 2000 e scadenza 1º dicembre 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1º giugno 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1º dicembre 2000, è accertato nella misura del:

2,60 per i CCT settennali 1º dicembre 1994/2001, (codice titolo 36706), cedola n. 12;

2,60 per i CCT settennali 1º giugno 1995/2002, (codice titolo 36720), cedola n. 11;

2,60 per i CCT settennali 1º dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744), cedola n. 10;

2,40 per i CCT settennali 1º dicembre 1999/2006, (codice titolo 141394), cedola n. 2.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.707.871.918.870 così ripartite:

L. 438.099.237.320 per i CCT settennali 1° dicembre 1994/2001, (codice titolo 36706);

L. 369.105.757.435 per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002, (codice titolo 36720);

L. 401.176.181.605 per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744);

L. 499.490.742.510 per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006, (codice titolo 141394),

e faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

p. *Il direttore:* LA VIA

00A8970

DECRETO 26 giugno 2000.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000, ai mutui per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2000;

Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'EURIBOR 365/360 a tre mesi e riferito al mese di maggio 2000;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,461%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 4,362%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 5,30%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 è pari al 6,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GUGLIELMINO

00A8969

DELIBERAZIONE 26 giugno 2000.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000, ai mutui relativi ad interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di

ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito alluopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una aggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2000;

Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'EURIBOR 365/360 a tre mesi e riferito al mese di maggio 2000;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta - 5,461%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR - 4,362%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 5,30%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2000 è pari al 6,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GUGLIELMINO

00A8967

DECRETO 28 giugno 2000.

Tasso di riferimento da applicare, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2000, alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suindicate;

Vista la nota del 22 giugno 2000, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previsti dalle leggi sopra indicate per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stato stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Vista la misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2000 sul circuito Reuters, pari a 4,362%;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 1999, n. 111, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2000 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 5,25% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 4,85% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 5,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 5,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993;

2. Al costo della provvista come fissato al comma 1 va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2000

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GUGLIELMINO

00A8980

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 22 giugno 2000.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 30 giugno 2000, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Considerato che il testo di disegno di legge n. 4048 «Disciplina della procreazione medicalmente assistita», è all'esame dell'assemblea del Senato della Repubblica;

Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Considerato che lo schema di disegno di legge (A.S. n. 4280) contenente i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L. 213/13), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, è attualmente all'esame della X commissione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica, in sede referente;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2000 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 31 dicembre 2000, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 64

00A8978

ORDINANZA 22 giugno 2000.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata, da ultimo, al 30 giugno 2000;

Considerato che il testo di disegno di legge n. 4048 «Disciplina della procreazione medicalmente assistita», ove tra l'altro è previsto il divieto di clonazione umana, è all'esame dell'Assemblea del Senato della Repubblica;

Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare sperimentazioni e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica;

Considerato che lo schema di disegno di legge (A.S. n. 4280) contenente i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L. 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico, i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, è attualmente all'esame della X commissione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica, in sede referente;

Visto il disegno di legge relativo alla clonazione umana ed animale predisposto dall'ufficio legislativo del Ministero della sanità, già diramato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle altre amministrazioni interessate;

Ritenuto, che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2000 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ritenuto, tuttavia, di dover considerare, limitatamente alla clonazione animale, alcune esigenze connesse ai medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai relativi processi impiegati, come pure alla salvaguardia di specie animali in via di estinzione, salvo comunque l'obbligo pregiudiziale di una preventiva notifica al Ministero della sanità dei dati identificativi di ciascun intervento da effettuare;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata al 31 dicembre 2000.

2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai processi per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia in ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve in particolare contenere specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al processo utilizzato per ottenere detti medicinali.

3. Parimenti il divieto non si applica alla clonazione attuata a salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve indicare la specie animale che si intende clonare e contenere i dati che ne documentino l'effettivo rischio di estinzione.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 65

00A8979

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 maggio 2000.

Trattamento dei dati sensibili di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto l'art. 22, comma 3, della medesima legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Visto l'art. 22, comma 3-*bis*, della stessa legge n. 675/1996, così come integrata dal comma 3 del citato art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999;

Considerato che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;

Visto il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo precitato n. 135/1999 che stabilisce che i soggetti pubblici avviino l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 22 della legge n. 675/1996 entro il 31 dicembre 1999;

Considerato che il medesimo decreto legislativo n. 135/1999 individua, al capo II, alcuni atti i cui trattamenti sono considerati di rilevanti finalità di interesse pubblico;

Viste le circolari DAGL/643 Pres con le quali il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce chiarimenti in merito alle problematiche applicative del predetto decreto legislativo n. 135/1999;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua, nella tabella allegata, in conformità all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le categorie di dati sensibili che possono essere trattati e le relative operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione a rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

2. La normativa sarà oggetto di verifiche successive ai fini sia del completamento sia dell'aggiornamento delle categorie di dati sensibili individuate e delle operazioni eseguibili.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 30 maggio 2000

Il Ministro: LETTA

ATTIVITA'	FINALITA' di interesse pubblico perseguite	TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI	TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI			
			RACCOLTA DEI DATI	TIPO DI TRATTAMENTO INTERNO	TIPO DI TRATTAMENTO ESTERNO	TRATTAMENTO STATICO O DINAMICO
Assunzioni e sviluppo di carriere	Collocamento obbligatorio e appartenenza a categorie protette (art. 9 D.L.vo 135/99)	Stato di salute	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione	Comunicazioni	Trascrizione, conservazione, elaborazione
Obblighi in materia sindacale	Garanzia dei diritti sindacali (art. 22 L. 675/96)	Appartenenza sindacale	Presso interessato, sindacati	Registrazione, conservazione	Comunicazioni al Sindacato	Trascrizione
Obblighi in materia sindacale	Trattenute sindacali (art. 22 L. 675/96)	Appartenenza sindacale	Presso interessato, sindacati	Registrazione, organizzazione	Comunicazioni al Sindacato	Trascrizione
Gestione rapporti di lavoro	Rilascio permessi per esercizio diritti politici (art. 22 L. 675/96)	Appartenenza politica	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, conservazione	Comunicazioni	Trascrizione

ATTIVITA'	FINALITA' di interesse pubblico perseguite	TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI	TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI			
			RACCOLTA DEI DATI	TIPO DI TRATTAMENTO INTERNO	TIPO DI TRATTAMENTO ESTERNO	TRATTAMENTO STATICO O DINAMICO
Gestione rapporti di lavoro	Igiene e sicurezza sul lavoro (art. 9 D.L.vo 135/99)	Stato di salute	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, Organizzazione	Comunicazioni	Elaborazioni
Gestione rapporti di lavoro	Riconoscimento causa servizio, equo indennizzo (art. 9 D.L.vo 135/99)	Stato di salute	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, Organizzazione	Comunicazioni	Elaborazioni
Gestione rapporti di lavoro	Attività inerenti malattie anche professionali, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio, infortuni (artt. 9 e 13 D.L.vo 135/99)	Stato di salute	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione	Comunicazioni	Elaborazioni
Gestione rapporti di lavoro	Accertamento di responsabilità civile, disciplinare, contabile (art. 24 L. 675/96)	Dati sensibili	Presso interessato, altre Amministrazioni	Conservazione, Registrazione	Comunicazioni	Trascrizione, Elaborazioni

ATTIVITA'	FINALITA' di interesse pubblico perseguite	TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI	TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI			
			RACCOLTA DEI DATI	TIPO DI TRATTAMENTO INTERNO	TIPO DI TRATTAMENTO ESTERNO	TRATTAMENTO STATICO O DINAMICO
Gestione rapporti di lavoro	Risposte ad interrogazioni parlamentari (art. 8 D.L.vo 135/99)	Dati sensibili	Presso interessato, altre Amministrazioni	Elaborazione	Comunicazioni	Elaborazione
Materia tributaria	Assistenza fiscale (art. 10 D.L.vo 135/99)	Stato di salute, Appartenenza religiosa	Presso interessato	Registrazione	Comunicazione	Elaborazione
Contratti e gare d'appalto	Obblighi di legge in materia di certificazione antimafia (Aut. N. 7/99)	Certificazione antimafia (art. 24 L. 675/96)	Presso interessato, altre Amministrazioni	Conservazione, raccolta	Comunicazioni	Conservazione
Agevolazioni ad imprese operanti con l'estero	Benefici economici (art. 13 D.L.vo 135/99)	Certificazione antimafia (art. 24 L. 675/96)	Presso interessato, altre Amministrazioni	Conservazione	Comunicazioni	Conservazione

00A8956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Tele radio Valle Seriana - contrada Ludrigno», in Ardesio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 7 febbraio 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimomio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 12 aprile 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Tele radio Valle Seriana - contrada Ludrigno», con sede in Ardesio, costituita per atto in data 18 novembre 1981, a rogito del dott. Anselmo Giovanni Battista, notaio in Bergamo, n. 78564 di suo repertorio, iscritta al n. 19524 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1574, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 2 giugno 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A8725

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. sport - cooperativa sportiva città di Treviglio», in Treviglio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 3 febbraio 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 12 aprile 2000;

Decreta:

La società «Cooperativa sport - cooperativa sportiva città di Treviglio», con sede in piazza del Santuario n. 3, Treviglio, costituita per atto in data 24 aprile 1979, a rogito del dott. Enrico Lainati, notaio in Milano, n. 3683 di suo repertorio, iscritta al n. 188112 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1569, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 2 giugno 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A8726

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 giugno 2000.

Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 2000 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b),* della citata legge n. 264/1999;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Vista la deliberazione del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio, assunta in data 24 maggio 2000, con la quale lo stesso comitato ha comunicato al MURST la propria decisione di sospendere ogni definitiva delibera in relazione all'attivazione del secondo ciclo della scuola di specializzazione in questione;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 10739 ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO A

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole di specializzazione**	**Posti disponibili**
LIGURIA	GENOVA	180
PIEMONTE	TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale)	140
VALLE D'AOSTA	TORINO-sede AOSTA	30
LOMBARDIA	PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia)	1643
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO	380
VENETO	VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	1070
FRIULI	GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)	240
Provincia Autonoma di TRENTO	TRENTO	100
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma)	946
TOSCANA	PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)	610
MARCHE	MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)	324
UMBRIA	PERUGIA	180
MOLISE	CAMPOBASSO	125
ABRUZZO	CHIETI(sedi convenzionate:L'Aquila – Teramo)	370
CAMPANIA	NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	1400
BASILICATA	POTENZA	150
PUGLIA	BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)	840
CALABRIA	COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)	334
SICILIA	PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)	1367
SARDEGNA	CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)	310

00A8971

DECRETO 27 giugno 2000.

Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 7188 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 161 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO *A*

Corso di laurea in scienze della formazione primaria			
REGIONE	**Università sedi del Corso di Laurea**	**Posti disponibili**	
		A	**B**
PIEMONTE	TORINO	350	10
VALLE D'AOSTA	TORINO-sede AOSTA	25	
LOMBARDIA	UNIVERSITA'CATTOLICA S.CUORE MILANO-BICOCCA	400 400	6 10
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	175	
VENETO	PADOVA	400	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA(consorzio univ.UD.e TS)	240	10 (TS) 5 (UD)
LIGURIA	GENOVA	150	
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA -REGGIO EMILIA	660	5 (BO) 7(MO-RE)
TOSCANA	FIRENZE	250	5
UMBRIA	PERUGIA	150	10
MARCHE	MACERATA URBINO	200 240	20 5
LAZIO	ROMA III ROMA L.U.M.S.A.	250 200	 3
ABRUZZI	L'AQUILA	200	10
MOLISE	CAMPOBASSO	108	5
CAMPANIA	SUOR ORSOLA BENINCASA(Sedi consorziate:Napoli Fed.II-Napoli II-Ist.Orientale) SALERNO	550 550	5 5
PUGLIA	BARI	500	10
BASILICATA	POTENZA	120	3(MT)
CALABRIA	COSENZA	250	
SICILIA	PALERMO	580	7(ME) 5(PA)
SARDEGNA	CAGLIARI	240	5

A)Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39 Dlgs 286/98.
B)Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

00A8972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2000.

Ammissione delle candidature per l'elezione del dirigente di prima fascia componente del «Comitato di garanti» di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

L'anno 2000, addì 30 del mese di giugno, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (sede di via del Sudario n. 49), si è riunita la Commissione elettorale centrale (d'ora in poi denominata C.E.C.) di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, istituita con decreto ministeriale (funzione pubblica) 6 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000, per esaminare e valutare l'ammissibilità delle candidature tempestivamente pervenute secondo le disposizioni di dettaglio impartite e diramate con circolare del Ministro per la funzione pubblica prot. n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000.

Si dà atto che il Ministro per la funzione pubblica, con suo decreto dell'11 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2000, ha ritenuto di revocare le operazioni elettorali svolte da questa Commissione fino al 4 maggio 2000, per le ragioni indicate nello stesso decreto. Con il medesimo provvedimento il Ministro per la funzione pubblica, ravvisata l'opportunità di salvaguardare, in applicazione del principio di economicità degli atti amministrativi, la validità di quei provvedimenti «... per i quali non è indispensabile provvedere alla loro reiterazione ...», ha disposto che restino comunque validi il decreto ministeriale 6 aprile 2000 di istituzione della commissione elettorale centrale nonché «... le candidature dichiarate ammissibili con provvedimento della commissione elettorale centrale 4 maggio 2000, salva eventuale revoca da parte degli interessati ...».

Si dà atto, altresì, che con nota del 31 maggio 2000, pervenuta al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio del ruolo unico dei dirigenti in data 12 giugno 2000, il dott. Lorenzo Di Maio, dirigente di prima fascia presso il Ministero del lavoro, la cui candidatura era stata dichiarata ammissibile da questa C.E.C. con provvedimento del 4 maggio 2000, ha revocato la propria candidatura.

Della odierna riunione è stata data pubblicità, così come prescritto dall'art. 10, comma 2, ultima parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, mediante comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 2000.

Le funzioni di segretario della C.E.C. sono state svolte dal dott. Romano Marabelli, il quale ha provveduto a siglare ognuna delle candidature pervenute, unitamente al Presidente.

Sono risultati presenti alla riunione tutti i componenti della C.E.C. Sono risultati presenti, altresì, i componenti della task-force di cui al punto 2. della circolare sopra indicata, tranne il dott. Salvatore Squillace e la dott.ssa Alessandra Nacca.

Alle ore 14 del 28 giugno 2000 sono pervenute le seguenti candidature, così come certificato dal segretario della commissione con separato verbale in pari data:

1) Leo Maurizio - Ministero delle finanze - Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni»;

2) Orlando Luigi - Ministero del tesoro B.P.E. - Dipartimento ragioneria generale dello Stato;

3) De Lellis Enrico - Ministero delle finanze - Segretariato generale;

4) Rossi Maria Rosaria - Ministero del tesoro B.P.E. - Servizio controllo interno;

5) Fagiani Pietro - Ministero del tesoro B.P.E. - Dipartimento tesoro;

6) Nesta Mauro - Ministero della giustizia - Ufficio centrale giustizia minorile.

Per l'esame di ammissibilità delle candidature e dei relativi sostenitori la C.E.C. ha acquisito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il ruolo unico dei dirigenti l'elenco di tutti i dirigenti di prima e seconda fascia risultanti inseriti nel R.U.D. alla data del 13 giugno 2000 (elenco che resta conservato agli atti della C.E.C., presso la segreteria del citato Ufficio)

Esaminando nel merito ciascuna delle candidature sopra elencate la C.E.C. ha osservato che:

1. per Leo Maurizio - nulla;

2. per Orlando Luigi - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999);

3. per De Lellis Enrico - nel relativo atto di candidatura non risultano indicate alcune delle generalità dei sostenitori richieste al punto 3. della citata Circolare; n. 3 dei 10 sostenitori - precisamente Contini Ermelinda, Bianchetti Enrico e Lo Prete Maria - non risultano negli elenchi dei dirigenti inseriti nel R.U.D. al 13 giugno 2000 e non può, pertanto, ritenersi soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

4. per Rossi Maria Rosaria - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999);

5. per Fagiani Pietro - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999);

6. per Nesta Mauro - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

In considerazione di tutto quanto sopra esposto la C.E.C.:

Delibera

all'unanimità, di dichiarare:

a) ammissibile la candidatura di Leo Maurizio, fatte comunque salve tutte quelle già dichiarate ammissibili con il precedente provvedimento della C.E.C. in data 4 maggio 2000 (cioè Negro Giuseppe, Guida Antonio, Di Maio Lorenzo, Roselli Vincenzo e D'Errico Alberto) e tenuto conto dell'avvenuta revoca della candidatura di Di Maio Lorenzo;

b) inammissibile la candidatura di De Lellis Enrico tanto perché nel relativo atto di candidatura non risultano indicate alcune delle generalità dei sostenitori richieste al punto 3. della citata Circolare quanto perché n. 3 dei 10 sostenitori - precisamente Contini Ermelinda, Bianchetti Enrico e Lo Prete Maria - non risultano negli elenchi dei dirigenti inseriti nel R.U.D. al 13 giugno 2000 e non può, pertanto, ritenersi soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

c) inammissibile la candidatura di Rossi Maria Rosaria tanto perché trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999);

d) inammissibile la candidatura di Fagiani Pietro tanto perché trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999);

e) inammissibile la candidatura di Nesta Mauro tanto perché trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999);

Roma, 30 giugno 2000

Il presidente
MASSI

Il segretario
MARABELLI

I componenti
BARADÀ - ABATINO - PIANA - MAURO

00A8976

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali. (Deliberazione n. 200/00/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 22 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante: «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Sentito il Coordinamento nazionale dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

Effettuate le audizioni con le associazioni maggiormente rappresentative dell'emittenza radiotelevisiva;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare l'applicazione della disciplina prevista della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parità di accesso o ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

Art. 2.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nei periodi in cui non sono in corso campagne elettorali o refendarie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste e ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, un complesso di spazi ripartito in modo da assicurare con imparzialità ed equità - nell'arco di un trimestre, l'accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di condizioni nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche.

2. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:

a) per le trasmissioni riferite a temi di interesse nazionale:

1) le forze politiche e che costituiscono un automomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

2) le forze politiche e, che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, abbiano eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

b) per le trasmissioni riferite a temi di interesse locale:

1) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali o comunali.

3. I soggetti politici partecipano alle trasmissioni in ragione del proprio consenso elettorale e, ove concordato, anche attraverso rappresentanti delle comuni coalizioni di riferimento. In tale caso lo spazio delle coalizioni sarà dato dalla somma degli spazi delle diverse componenti della coalizione.

4. Nel rispetto delle precedenti disposizioni possono partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli inclinati tenendo conto della esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni, oltre alle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e ai comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge 25 maggio 1970, n. 352.

5. Le emittenti, tenuto conto della specificità di quelle radiofoniche e di quelle televisive, inseriscono nei loro palinsesti le tramissioni di comunicazione politica di cui al comma 3, art. 2, della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, raccordandole alle caratteristiche editoriali proprie delle diverse emittenti.

6. La durata complessiva trimestrale degli spazi deve esaurire un ciclo compiuto di comunicazione politica realizzando una equilibrata ripartizione degli spazi nelle diverse trasmissioni. La collocazione delle diverse trasmissioni è determinata dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. Per le emittenti radiofoniche la fascia predetta si estende dalle ore 05,00 alle ore 02,00 del giorno successivo.

7. In ogni caso l'ambito trimestrale di riferimento della presente disciplina, si intende sospeso quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

8. L'individuazione delle persone che partecipano gratuitamente alle trasmissioni tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 3.
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le singole emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti, la cui durata complessiva non può superare, ogni settimana, il 25% del tempo effettivamente dedicato, nella stessa settimana e nelle stesse fascie orarie, ai programmi di comunicazione politica.

2. Tali spazi sono offerti, in condizioni di parità di trattamento, ai soggetti rappresentati negli organi di cui alle consultazioni elettorali previste dall'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, secondo le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma col-

locazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di due per ogni giornata di programmazione;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;

f) gli spazi spettanti ad un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito gratuito» e l'indicazione del soggetto committente.

3. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) comunicano, anche a mezzo telefax, con almeno quindici giorni di anticipo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e le richieste dei soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti nell'arco di un trimestre nonché la programmazione delle trasmissioni di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento;

b) assegnano gli spazi per i messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il trimestre, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore a partire dal primo giorno di ogni mese.

Capo II
EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

Art. 4.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 5.
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono eslusivamente messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Le emittenti che intendono trasmettere i suddetti messaggi devono preventivamente stabilire gli spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'art. 4. Il tempo complessivamente destinato alla trasmissione degli spazi di comunicazione politica gratuiti deve essere di norma pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi. Le emittenti radiotelevisive praticano, ai fini della trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento, uno sconto del 50% sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari messi in onda nelle stesse fasce orarie.

3. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.

4. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti osservano le seguenti modalità:

a) gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dai soggetti politici e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;

g) gli spazi spettanti ad un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;

h) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito a pagamento» e l'indicazione del soggetto e committente.

5. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento comunicano, con almeno quindici giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e i relativi programmi di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento. Qualora più soggetti politici richiedano la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento nella stessa fascia oraria, l'emittente effettuerà il sorteggio per la collocazione dei diversi messaggi politici autogestiti a pagamento all'interno del contenitore previsto per quella fascia oraria.

Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6.
Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come tramissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini dei presente atto la definizione di circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.

Art. 7.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

TITOLO II
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 8.
Criteri per la realizzazione di sondaggi politici

1. Nei periodi non elettorali la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2, sull'apposito sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa la «nota informativa» di cui al comma 2, è sempre evidenziata con apposito riquadro.

4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2, viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 1, è letta ai radioascoltatori.

TITOLO III
VIGILANZA E CONTENZIOSO

Art. 9.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, compresi quelli delle province autonome, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

a) trasmettono, anche a mezzo telefax, all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, le loro eventuali variazioni e i relativi programmi di comunicazione politica, con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato;

b) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale. A tale scopo le emittenti sono tenute a inviare le registrazioni, eventualmente richieste dai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, su formato standard;

c) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima;

d) adottano con tempestività, anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge in sede locale.

Art. 10.
Accertamenti e controlli

1. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati e, se del caso, adotta ulteriori provvedimenti d'urgenza che ritiene necessari al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica, verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e può adottare tempestivamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge.

2. In caso di denuncia da parte di soggetti politici interessati, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accertata preliminarmente la procedibilità della denuncia stessa, provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali, avvalendosi, ove occorra, per acquisizioni documentali e notifiche urgenti, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità. Analogamente avviene per le violazioni riscontrate d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il monitoraggio delle emittenti radiotelevisive nazionali. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che - compiuti gli opportuni accertamenti ed effettuata una prima verifica sulla procedibilità e la fondatezza delle denunce pervenute e dopo aver effettuato un tentativo di conciliazione tra le parti - formulano le relative proposte all'Autorità comunicando anche l'eventuale provvedimento di archiviazione

3. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 22 giugno 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Il segretario della Commissione
SOI

00A8981

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 6 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, 168;

Visto lo statuto dell'Università di Teramo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 ottobre 1996, n. 248, in particolare l'art. 129, nonché le successive modifiche adottate da questo Ateneo;

Vista la delibera adottata dal senato accademico integrato nella seduta del 4 aprile 2000 con la quale si formulano modificazioni ed integrazioni allo statuto dell'Università degli studi di Teramo;

Vista la rettorale n. 3102 del 13 aprile 2000 con la quale sono state trasmesse le deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo relative alla modifica degli articoli 42, comma 1; 16, comma 1; 9-*bis*; 14, comma 1;

32, comma 1; 33, comma 1 e introduzione comma 1-*bis*; 34, commi 1 e 2; 64, commi 1, 2 e 3; 28, 59, comma 6; inserimento art. 65-*bis*;

Vista la nota M.U.R.S.T. n. 756 del 27 aprile 2000 in cui si comunica che non vi sono osservazioni da formulare sulle variazioni di statuto proposte;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Teramo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 9, inserire:

Art. 9-*bis*. — L'Università può concorrere al funzionamento di comitati, circoli, associazioni comunque altrimenti denominati, purché costituiti da laureati dell'Università di Teramo con almeno 200 iscritti, a condizione che i predetti organismi perseguano finalità rispondenti ai compiti istituzionali dell'Ateneo.

Art. 14, comma 1. — All'art. 14, comma 1, dopo le parole «le strutture necessarie», aggiungere: «le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario si svolgono anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni del personale che, a tal fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'Università. Alle associazioni del personale sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attività».

Art. 16, comma 1. — Nel testo del comma 1, dell'art. 16, sostituire le date: «1° novembre» e «31 ottobre» rispettivamente con: «1° ottobre» e «30 settembre».

Art. 28. — Dopo le parole: «... il collegio dei revisori dei conti» aggiungere: «il nucleo di valutazione di Ateneo».

Art. 32, comma 1. — Dopo le parole «Il rettore dura in carica quattro anni» *adde:* «accademici, ferma restando l'eccezione prevista dal precedente art. 31, comma 4».

Art. 33, comma 1. — Il comma 1, dell'art. 33 viene sostituito come segue: «il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, un pro-rettore vicario ed eventuali altri pro-rettori per determinate materie nel numero massimo di tre nonché propri delegati per determinati incarichi».

Dopo il comma 1, viene inserito il comma 1-*bis*: «al pro-rettore vicario e agli altri pro-rettori può essere demandata dal rettore la firma degli atti e dei provvedimenti».

Art. 34, comma 1. — Dopo le parole «... sono esercitate dal pro-rettore» *adde:* «vicario».

Art. 34, comma 2. — Dopo le parole «... esercitate dal pro-rettore» *adde:* «vicario».

Art. 42, comma 1. — Le parole «..., per gli organi decentrati, ...» sono sostituite con: «..., per le strutture didattiche e di ricerca, ...».

Art. 59, comma 6. — Dopo le parole «..., al pro-rettore» *adde:* «vicario, ai pro-rettori, ai delegati del Rettore», dopo al direttore amministrativo, *adde:* «ai delegati del direttore amministrativo», dopo le parole «collegio dei revisori dei conti» *adde:* «ai componenti del nucleo di valutazione di ateneo».

Art. 64, comma 1. — Dopo le parole: «da cinque membri», cassare: «... di cui due supplenti.».

Art. 64, comma 2. — Il comma viene sostituito come segue: «un componente, che assume le funzioni di presidente del collegio, è scelto tra i magistrati della corte dei conti; tre sono scelti tra i dirigenti o i dirigenti generali dei Ministeri M.U.R.S.T. e del Tesoro; uno è scelto tra gli iscritti agli albi ufficiali dei revisori dei conti».

Art. 64, comma 3. — Dopo il comma 2, è aggiunto il comma 3 seguente: «Il presidente può nominare un presidente vicario che lo sostituisca nei casi di necessità».

Art. 65. — Dopo l'art. 65 è inserito:

Sezione IV-bis
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 65-*bis* — 1. Il Nucleo di valutazione di ateneo esplica le funzioni previste dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed eventuali successive modificazioni od integrazioni nonché quelle attribuitegli dal presente statuto o dai regolamenti di ateneo.

2. Il nucleo di valutazione di ateneo è composto da un massimo di nove membri di cui almeno due anche in ambito non accademico scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione.

3. È nominato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, e dura in carica due anni solari, conservando eventualmente l'incarico fino al termine dell'esercizio finanziario dell'ultimo anno.

Teramo, 6 giugno 2000

Il rettore: RUSSI

00A8958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Spoleto

Con decreto del 4 gennaio 2000, n. 11929, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Spoleto, canale Storcitoio, località Pontebari, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 112, particelle 545 e 546 di complessivi mq 270, ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 14 ottobre 1988 dal comune di Spoleto schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

00A8957

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, del decreto rettorale n. 297, del 3 maggio 1999, regolamento «Trasferimenti professori e ricercatori» dell'Università degli studi di Torino e della legge 26 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Settore scientifico-disciplinare: F12B (Neurochirurgia).

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 1, capitolo 1, del bilancio universitario a partire dall'anno 2000.

00A8959

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651152/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.